


RISPOSTA A  
interrog. ord. 1222



REGIONE  
PUGLIA

ASSESSORATO FORMAZIONE E LAVORO  
POLITICHE PER IL LAVORO, DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLA, UNIVERSITÀ,  
FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'ASSESSORE

## Risposta Scritta a Interrogazione n 1222 " Ricollocazione lavoratori Ex Enaip"

Il CCNL per la Formazione Professionale, in relazione al quale l'è stato stipulato con l'obiettivo primario di favorire lo sviluppo e la contrattazione collettiva di secondo livello, nell'ottica di rafforzare il sistema della formazione professionale e di garantire un'occupazione stabile e tutelata.

In questa prospettiva, l'art. 35 per la salvaguardia occupazionale rinvia a quanto previsto dall'allegato n. 12 del ridetto CCNL il quale, a sua volta, prevede "L'eventuale ricollocazione del personale, prioritaria, rispetto alle nuove assunzioni a parità di professionalità e qualifica si realizza attraverso:

- a) l'estensione del sistema degli ammortizzatori sociali al comparto;
- b) l'attivazione degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali con l'utilizzo di eventuali fondi anche sostenuti da un impegno finanziario dello Stato e delle Regioni;
- c) la contrattazione tra Enti ed OO.SS. che ne individua i criteri per il possibile inserimento dei lavoratori, con il coinvolgimento nei processi anche delle istituzioni regionali, provinciali, ecc., vincolante nel caso di passaggi di personale tra privato e pubblico.

**3. Qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le OO.SS e le Associazioni degli Enti di FP attivano il confronto con la Regione/Province al fine di individuare le condizioni di una nuova collocazione dei lavoratori anche in altre attività, anche all'esterno del settore della Formazione Professionale."**

Rappresentato il contesto normativo di riferimento, è utile ricordare che nell'anno 2012 il sistema regionale della Formazione Professionale fu colto da una significativa crisi determinata dal fallimento degli Enti storici di formazione denominati ENAIP Puglia e IAL CISL.

Nel rispetto, quindi, dell'espressa previsione contenuta nel punto 3 dell'allegato n. 12 al CCNL, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni degli Enti di formazione professionale attivarono un confronto diretto con l'Amministrazione regionale finalizzato ad individuare le condizioni di una nuova collocazione dei lavoratori dipendenti da enti in crisi.

Proprio in questa prospettiva, a partire dal 2012, tale questione fu al centro di diversi incontri fra la task-force per l'occupazione (comitato SEPAC) e le organizzazioni sindacali, alla presenza dei rappresentanti regionali.

In quelle sedi, la task-force per l'occupazione partecipava nei limiti delle competenze alla medesima attribuite dalla Legge regionale n. 7/2002 ("Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004") che aveva istituito,

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Assessorato Formazione e Lavoro - Via L. Corigliano n. 1 - 70132 Bari (Z.I.)  
Tel: 080 5405441  
mail: [segreteria.studioformazioneelavoro@regione.puglia.it](mailto:segreteria.studioformazioneelavoro@regione.puglia.it)

consegnata, brevi mano, in data 9.12.03.2019



presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato per il sistema economico produttivo e le aree di crisi (S.E.P.A.C.).

L'art. 40 della suddetta legge regionale prevede che tale Comitato è istituito al fine di monitorare le situazioni di tensione occupazionale e di elaborare le iniziative e le misure di coordinamento delle risorse disponibili e degli strumenti occorrenti alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine.

Ora, all'incontro del 23 marzo 2012, svoltosi alla presenza della Task force, dei rappresentanti regionali e delle parti sociali, emerse l'opportunità di definire un protocollo per la gestione delle emergenze e, soprattutto, la stipula di intese che garantissero la continuità dell'occupazione dei lavoratori dipendenti da enti di crisi, licenziati o costretti a dimettersi a causa della reiterata e prolungata mancata corresponsione della retribuzione.

Sul punto le parti ponevano in essere una dichiarazione di intenti, nella quale l'Amministrazione regionale si impegnava *"a valorizzare nei bandi, nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti comunitari, la stabilità della occupazione, l'assorbimento della manodopera in esubero presso altri Enti nonché la scelta privilegiata dell'assunzione del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato"*.

Invero, gli obiettivi innanzi indicati sono stati, di fatto, ben perseguiti e attuati dalla Regione Puglia, dapprima, attraverso l'Avviso Pubblico *"per la presentazione delle domande di Accreditamento degli organismi formativi"* (il quale prevede l'obbligo per ciascun ente che intenda accreditarsi di impiegare almeno due risorse con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) e, successivamente, mediante l'adozione delle DGR nn. 2645 del 4.12.2012 e 606 del 30/03/2015.

Con l'adozione delle citate deliberazioni sono state incrementate di n. 91 unità le risorse da destinare ai servizi di orientamento presso i centri per l'impiego al fine di consentire ai dipendenti degli enti di formazione in crisi di essere impegnati in dette attività.

L'Assessore